

CAPITOLATO

PROGETTO ESECUTIVO - Capitolato SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA E ALLA CULTURA DELLA LEGALITÀ NEL QUARTIERE STAZIONE - CPV 98000000-3 Altri servizi di comunità, sociali e personali

OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio di educazione alla convivenza e alla cultura della legalità nel Quartiere Stazione per garantire un presidio di legalità, sicurezza sociale e convivenza civile nel quartiere Stazione.

Tale servizio sarà coordinato dall'U.D.P. Stazione e Città storica, cui afferisce sia per quanto attiene gli indirizzi strategico-progettuali che per i riferimenti operativi.

Nello specifico si prevede attività educative, sportelli di supporto legale e organizzazione di eventi e momenti di confronto pubblici sui temi della legalità.

Tali attività rientrano negli obiettivi previsti nelle Linee di Mandato 2025-2029 dell'Amministrazione comunale (approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 09/07/2024), le quali individuano il Quartiere Stazione come area prioritaria per interventi strutturali e continuativi finalizzati alla riduzione delle disuguaglianze, alla promozione della sicurezza integrata e al rafforzamento della coesione sociale.

La visione strategica di mandato riconosce la necessità di una rigenerazione complessiva del quartiere, non solo dal punto di vista fisico, ma anche sociale, culturale ed economico. In tale prospettiva, il servizio oggetto del presente Capitolato contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di:

- valorizzazione delle progettualità territoriali e delle reti locali, sostenendo la collaborazione tra istituzioni, Terzo settore, imprese e comunità residente;
- promozione dell'inclusione e della convivenza interculturale, riconoscendo la diversità del quartiere come risorsa strategica per la città;
- aumento della qualità urbana e sociale, tramite azioni di accompagnamento comunitario e di educazione alla cittadinanza attiva; sviluppo di un modello di città collaborativa, fondato sulla partecipazione responsabile dei cittadini e su una comunicazione trasparente, accessibile e inclusiva.

In tale quadro, la recente riorganizzazione dell'Amministrazione, che ha istituito l'Unità di Progetto Stazione e Città Storica, rappresenta uno strumento essenziale per coordinare, monitorare e integrare le diverse azioni messe in campo nel quartiere, garantendo coerenza, continuità e misurabilità dei risultati. Il servizio oggetto del presente Capitolato contribuisce direttamente a tale strategia, concorrendo alla riduzione dei divari tra quartieri, al miglioramento dell'accesso ai servizi, alla valorizzazione dell'identità multiculturale e al rafforzamento della qualità della vita dell'intera comunità.

L'obiettivo finale è trasformare il Quartiere Stazione in un luogo vivo, sicuro e accogliente, pienamente integrato nel tessuto cittadino, capace di generare opportunità educative, sociali, culturali ed economiche. Il servizio concorre pertanto a realizzare una rigenerazione urbana orientata all'equità, alla partecipazione attiva e alla sostenibilità, in linea con gli impegni programmatici dell'Amministrazione comunale.

FINALITÀ E OBIETTIVI

Prendersi cura dei luoghi in cui viviamo significa prendersi cura delle persone che li abitano. Reggio Emilia, città che da sempre investe nell'innovazione sociale, nella partecipazione e nella coesione civica, promuove i valori della sicurezza integrata, della tutela del decoro urbano e della cura degli spazi condivisi come strumenti di benessere collettivo. In tale prospettiva, il rispetto delle regole rappresenta un valore condiviso che rafforza il senso di appartenenza, la fiducia reciproca e la qualità della convivenza. Nel contesto urbano complesso del Quartiere Stazione (storicamente caratterizzato dalla presenza di fenomeni di marginalità, microcriminalità, insicurezza percepita e fragilità sociali) gli spazi pubblici assumono un ruolo fondamentale come presidi civici permanenti, capaci di promuovere legalità, sicurezza sociale, inclusione e coesione comunitaria.

La cura dei luoghi, delle persone e della comunità si traduce quindi nell'impegno verso una città sicura, che cura e inclusiva, attraverso percorsi di partecipazione, responsabilità condivisa e tutela dello spazio pubblico urbano.

Il servizio oggetto di affidamento persegue i seguenti obiettivi:

- prevenire fenomeni di illegalità e comportamenti lesivi del bene comune;
- favorire la partecipazione attiva di tutte le cittadine e i cittadini (italiani e stranieri) con particolare attenzione alle persone più fragili;
- riattivare e valorizzare spazi pubblici sensibili, promuovendo la cura dei luoghi come espressione di rispetto verso la città e chi la abita;
- migliorare la sicurezza reale e percepita, attraverso l'apertura di spazi che fungano da presidi sociali e tramite attività di informazione e sensibilizzazione;
- rafforzare la comunità locale e le reti di vicinato;
- coinvolgere le nuove generazioni nella costruzione di una comunità attenta, inclusiva e rispettosa delle regole. Il servizio si inserisce in un progetto più ampio, orientato alla prevenzione e al presidio sociale delle aree urbane più critiche, che integra diverse azioni:
- mediazione linguistica e culturale, per facilitare il dialogo e la comprensione reciproca tra cittadini di diversa provenienza;
- campagne di informazione e sensibilizzazione, realizzate anche tramite materiali multilingue e multimediali, in collaborazione con associazioni del territorio, Avvocato di Strada ODV e la rete Comunità Impossibile;
- prevenzione dei reati e cura del bene comune, attraverso azioni coordinate con Polizia Locale, forze dell'ordine, associazioni, residenti, commercianti e amministratori condominiali, per promuovere comportamenti responsabili e contrastare situazioni di degrado;
- coinvolgimento delle nuove generazioni in percorsi di educazione alla legalità e cittadinanza attiva, anche attraverso attività concrete di tutela dei diritti (sportelli di supporto legale gratuiti), per rafforzare senso di responsabilità e appartenenza.
- rivitalizzare lo spazio pubblico attraverso servizi socio-educativi, in particolare di piazza Domenica Secchi quale luogo aggregante di socialità, al fine di operare come presidio sociale e opportunità di sperimentazione in ottica intergenerazionale per i residenti del quartiere.

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO, PERSONALE, COPERTURE ASSICURATIVE

I servizi dovranno essere erogati "in presenza", presso le sedi in dotazione all'appaltatore ("Civico 20SETTE" - immobile ubicato in via Turri n. 27/A, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 137, Mappale 145, sub 5, graffato mappale 146 sub 1 -; "IV11" - immobile sito in Viale 4 Novembre n. 8/F, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 135, Mappale 47, sub 5 (parte), Cat. C/1 -; "Cà Reggio" - chiosco ubicato in Piazza Domenica Secchi, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 37, Mappale 204, Cat. 1, Classe 7) completi degli arredi (tavoli, sedie) necessari e idonei per lo svolgimento delle attività. L'appaltatore è autorizzato ad utilizzare le attrezzature, informatiche e non, presenti presso tale sede. Sono a carico dell'appaltatore le spese per l'acquisto di tutto il materiale necessario per l'espletamento del servizio (es. di consumo, di cancelleria, o altro quanto sarà reso necessario nel corso dell'espletamento dell'attività). Saranno a carico dell'appaltatore i costi delle utenze di luce, acqua e riscaldamento, così come il costo delle pulizie degli spazi. È onere dell'appaltatore indicare un referente (persona fisica) da considerarsi quale responsabile del servizio nei confronti dell'Amministrazione per gli aspetti tecnici/qualitativi, al fine di coordinare le attività oggetto di appalto. Il responsabile deve possedere adeguate competenze professionali e idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione del servizio. È onere dell'Amministrazione nominare un responsabile del servizio che dovrà relazionarsi con il responsabile del servizio nominato dall'appaltatore per monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione dei servizi, verificando il raggiungimento degli standard qualitativi previsti e autorizzando il pagamento delle fatture. A tale scopo, sarà facoltà dell'Amministrazione convocare appositi incontri di valutazione e monitoraggio delle attività programmate. L'appaltatore si impegna a programmare e a verificare tali interventi in stretta connessione con l'Unità di Progetto Stazione e Città Storica. L'appaltatore sarà tenuto ad impiegare personale adeguatamente formato e in particolare:

- un responsabile coordinatore del servizio, in possesso di diploma di laurea e con formazione ed esperienza professionale adeguata allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto ovvero di diploma di scuola media superiore, con comprovata e consolidata esperienza, competenza e formazione nella

gestione delle attività oggetto dell'appalto, per realizzare/coordinare/sviluppare i contenuti del presente appalto, con funzione di presidio, supervisione e tenuta rispetto agli obiettivi;

- un numero di operatori adeguato a garantire le funzioni previste; in particolare gli operatori dovranno essere in possesso di comprovata esperienza nella progettazione e gestione di percorsi educativi.

Per quanto non espressamente indicato, l'appaltatore sarà comunque tenuto ad assicurare tutte le funzioni e gli interventi necessari ad una corretta ed efficiente gestione del servizio ed eventuali interruzioni e/o riduzioni del servizio che, per giustificato motivo, dovessero intervenire dovranno essere concordate anticipatamente con il referente dell'Unità di Progetto Stazione e Città Storica.

L'intero intervento progettuale dovrà essere improntato ai principi della programmazione per obiettivi, della flessibilità operativa e dell'innovazione metodologica, valorizzando tutte le risorse umane e professionali necessarie per garantire il buon esito delle attività previste, e con rendicontazioni precise e puntuali ai fini della corretta valutazione degli esiti progettuali.

L'appaltatore si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo, nonché degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs 9/4/2008 n. 81 e s.m.i..

In particolare, l'appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro CCNL Cooperative Sociali (codice CCNL n. T151), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'appaltatore si impegna a stipulare ed a tenere in validità per tutta la durata del contratto, con primaria compagnia di assicurazione, apposita polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile terzi e prestatori d'opera per danni arrecati a terzi e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta ed oggetto del contratto d'appalto (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale:

- RCT: massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro;
- RCO: massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per persona.

La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione dei beni, degli spazi attrezzature, e quant'altro inerente all'attività oggetto dell'appalto;
- committenza di lavoro e/o servizi in genere;
- danni a beni in consegna e/o custodia;
- danni a beni di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'appaltatore o da esso detenuti;
- danni subiti e cagionati da prestatori di lavoro dipendenti e non (inclusi soci, volontari e altri collaboratori), di cui l'appaltatore si avvalga, che partecipino alle attività oggetto dell'appalto;

Si specifica che nella polizza da stipularsi a carico dell'appaltatore dovrà essere obbligatoriamente compresa la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune.

L'appaltatore si obbliga a stipulare adeguata copertura assicurativa infortuni con le seguenti garanzie minime: somma assicurata per morte € 100.000,00 ed invalidità permanente € 100.000,00.

L'esistenza delle polizze RCTO non liberano l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'appaltatore, il risarcimento degli importi dei danni (o di parte di essi) che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'appaltatore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto (totalmente o parzialmente) dalle sopra richiamate coperture assicurative, in quanto esse hanno il solo scopo di ulteriore garanzia.

Copia delle polizze assicurative di cui ai commi precedenti dovranno obbligatoriamente essere consegnate tramite PEC comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it all'U.D.P. Stazione e Città Storica.

All'inizio del servizio l'appaltatore si obbliga a fornire l'elenco nominativo del personale adibito al servizio con relative generalità e recapiti. Detto elenco dovrà contenere anche il personale adibito alle sostituzioni. Successivamente dovrà comunicare gli eventuali avvicendamenti del personale dedicato.

Il personale dell'appaltatore sarà tenuto al segreto d'ufficio ed inoltre a garantire il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e della normativa vigente.

Le attività oggetto del servizio si svolgeranno presso locali nei quali non si svolgerà, nei giorni precedentemente stabiliti e concordati, attività del personale dipendente del Comune di Reggio Emilia,

pertanto, non sussisteranno rischi di interferenza nell'esecuzione del servizio e, conseguentemente, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008 del 05/03/2008, per le modalità di svolgimento del servizio non sarà necessario redigere il DUVRI e pertanto i costi per la sicurezza per rischi da interferenze saranno pari a 0 (zero).

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, con la firma del contratto, accetterà che gli obblighi di comportamento, previsti dal "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia" attualmente in vigore, vengano estesi, per quanto compatibili, a sé stesso ed ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. È possibile consultare e scaricare il Codice accedendo al sito istituzionale del Comune, nella sezione "Trasparenza", "Altri contenuti", tra gli allegati al "Piano triennale di prevenzione della corruzione".

Per quanto non espressamente disciplinato dal citato Codice integrativo si rinvia alle disposizioni previste dal D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei pubblici dipendenti) che trovano diretta applicazione. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione delle norme degli stessi Codici da parte dei collaboratori e/o dell'appaltatore.

L'appaltatore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutto quanto previsto dai Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici, sottoscritto tra Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e/o concessionari di opere e servizi pubblici e Prefettura, che qui si intendono integralmente riportati, e di accettarne contenuto ed effetti.

In particolare l'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal Protocollo di Legalità approvato dal Comune di Reggio Emilia con P.G. 774/2011 e recentemente rinnovato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 28/03/2023, consultabile al sito: <https://www.comune.re.it/amministrazione/documenti-e-dati/accordi-tra-enti/protocollo-d-intesa-per-la-prevenzione-dei-tentativi-di-infiltrazione-della-criminalita-organizzata-nel-settore-degli-appalti-e-concessioni-di-lavori-pubblici>.

L'appaltatore dovrà garantire a tutti i soggetti addetti allo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previsti.

Inoltre, l'appaltatore:

- dovrà ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni legislative come pure osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni delle competenti autorità per quanto possa interessare l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
- assumerà ogni responsabilità per danni o infortuni che possono essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività relativa, direttamente o indirettamente, alle prestazioni oggetto del presente Capitolato;
- si impegnerà ad osservare tutti gli obblighi di prevenzione e di sicurezza previsti dalla normativa vigente e, nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato, l'appaltatore dovrà adottare i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità del proprio personale nonché di quello di terzi (incluso il personale del Comune) eventualmente presenti sul luogo di lavoro nel corso nell'esecuzione di ogni attività inerente alle prestazioni oggetto dell'appalto, osservando le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., restandone l'unico responsabile;
- si impegnerà a mantenere indenne il Comune in relazione ad ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi derivante, direttamente o indirettamente, dei servizi previsti nel presente Capitolato o dai suoi risultati;
- assumerà ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati al Comune e/o a terzi nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
- sarà obbligato ad impiegare nel servizio il personale dotato dei necessari requisiti professionali e morali e ad inviare al Comune l'elenco del personale impiegato prima dell'avvio del servizio;
- sarà sottoposto a tutti gli obblighi verso eventuali propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi;
- sarà obbligato ad attuare, nei confronti di propri eventuali dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria nonché le condizioni risultanti da

successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria;

- il Comune, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'appaltatore delle inadempienze ad esso denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare ritenute fino alla corresponsione dell'importo contrattuale; tale ritenuta verrà rimborsata qualora l'Ispettorato predetto dichiarerà che l'appaltatore si sia posto in regola, e lo stesso non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento;
- assumerà l'obbligo di agire in modo che il personale suo dipendente, dallo stesso incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento; a cura del Comune dovranno essere forniti, all'appaltatore incaricato, tutti i dati e/o documenti in suo possesso per l'esame e l'istruttoria delle pratiche affidategli.

Durante l'esecuzione del servizio, al fine di assicurare la miglior riuscita dello stesso, l'appaltatore dovrà operare in collegamento con il Comune ed i soggetti da esso incaricati del necessario coordinamento. Qualsiasi decisione che possa comportare conseguenze di tipo qualitativo, quantitativo, temporale temporale *et similia* sugli esiti del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere preventivamente sottoposto al benessere del Comune.

L'esecuzione del servizio sarà soggetta da parte del Comune a periodica verifica di regolare esecuzione al fine di accertarne la corretta attuazione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti.

L'appaltatore dovrà fornire al Comune con cadenza semestrale i dati sull'utenza che usufruisce dei servizi, i quali dati costituiranno gli indicatori di efficacia del servizio stesso.

L'appaltatore dovrà inoltre provvedere a presentare un report finale contenente per ogni singola attività i dati concordati con il Comune utili a valutarne i processi e l'efficacia degli stessi.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per il servizio svolto verrà liquidato dietro presentazioni di regolari fatture previa presentazione del report delle attività svolte. Le fatture elettroniche dovranno riportare:

- Codice Univoco Ufficio IPA per il Servizio "U.D.P. Stazione e città storica": ARZZKE;
- codice CIG;
- estremi di riferimento della determinazione dirigenziale di impegno di spesa;
- dizione: "Scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel Reverse Charge".

I pagamenti verranno effettuati, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, previa verifica del servizio prestato e della regolarità contributiva attestata dal DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge richiamata. Dovrà pertanto comunicare il numero di conto corrente dedicato e i nominativi di chi è abilitato ad operarvi. L'inadempimento di tale obbligo comporterà la risoluzione di pieno diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata. All'appaltatore è richiesto di compilare il modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari reperibile al seguente link:

https://comune-re.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=FINA_001

VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE DELL'APPALTATORE

Nel corso di validità del contratto e per l'intera durata dello stesso, l'appaltatore avrà l'obbligo di comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenga nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.). Il Comune non si assumerà alcuna responsabilità per gli eventuali ritardi dovuti a mancanza o ritardo nella presentazione della suddetta comunicazione.

AFFIDAMENTO A TERZI E PREVALENTE ESECUZIONE

Sarà vietato l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente del servizio affidato. Pertanto, sarà da considerarsi nullo qualsiasi accordo in tal senso. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto sarà nulla.

STIPULA, REGISTRAZIONE ED EVENTUALI CONTROVERSIE

La stipula del contratto avverrà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 del D.Lgs. 36/2023 e 192 del D.Lgs. 267/2000 ed a quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, in forma di sottoscrizione secondo le modalità previste dalla piattaforma di Consip S.p.A., entro 30 giorni dall'esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento.

La registrazione avverrà solo in caso d'uso e su richiesta di almeno una delle parti. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie relative all'interpretazione del contratto che dovessero insorgere nel corso di validità dello stesso. Tutte quelle non definibili in via transattiva, saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente sarà il Tribunale di Reggio Emilia. Per quanto non espressamente stabilito nel contratto si applicheranno le disposizioni di legge in materia

SUBAPPALTO

Salvo in sede di presentazione dell'offerta l'appaltatore dichiara di non avere l'intenzione di subappaltare parti del servizio oggetto dell'appalto, nel qual caso il subappalto non sarà consentito, il subappalto sarà ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, in relazione a quanto in oggetto, si evidenzia in particolare quanto segue:

- l'appaltatore potrà affidare in subappalto parte dei servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione del Comune alle condizioni previste dall'indicato art. 119;
- l'indicazione delle parti che l'appaltatore intende subappaltare dovrà essere fornita in sede di presentazione dell'offerta;
- al subappaltatore sarà richiesta la qualificazione per le prestazioni da eseguire e l'insussistenza delle cause di esclusione (automatiche e non, così come previste dagli artt. 94, 95 e ss. Del D.Lgs. 36/2023);
- la responsabilità dell'appaltatore e del subappaltatore nei confronti del Comune per le prestazioni oggetto del contratto, nonché per l'assolvimento degli obblighi retributivi e contributivi (fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 119) sarà solidale.

Eventuali accordi in deroga ai limiti normativi del subappalto saranno considerati nulli.

MODIFICA DEL CONTRATTO

Secondo il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2023, se dovessero sopravvenire circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limiterà al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, senza alterarne la sostanza economica.

Se le indicate circostanze sopravvenute dovessero rendere la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per il Comune o per l'appaltatore, questi avrà diritto a una riduzione proporzionale dell'importo dell'affidamento, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto d'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Le eventuali modifiche dovranno essere inserite nel contratto o in un eventuale addendum allo stesso e dovranno essere sottoscritte da entrambe le parti. Le modifiche non sottoscritte saranno considerate nulle.

Si stabilisce fin da ora che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9, D.Lgs. 36/2023).

Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove lo si reputi necessario, comporteranno la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente a carico dell'appaltatore.

Il Comune potrà introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del Codice dei contratti pubblici, in particolare nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal Comune o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio lo svolgimento dell'affidamento, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
- nell'esclusivo interesse del Comune, in caso di varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Inoltre, l'appaltatore avrà l'obbligo di eseguire tutte le suddette variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri e che siano ritenute opportune dal Comune.

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Riguardo la possibilità di sospensione dell'esecuzione si richiama quanto disposto dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Il Comune potrà ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni qualora ricorrano circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscano in via temporanea che l'affidamento proceda utilmente. Nel caso dovrà essere compilato apposito verbale.

La sospensione potrà, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

La sospensione potrà essere disposta per il solo tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il R.U.P. dovrà disporre la ripresa dell'esecuzione ed indicare il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il Comune si dovesse opporre, l'appaltatore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo sarà dovuto all'appaltatore in tutti gli altri casi.

In caso di insorgenza, per cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dell'affidamento, l'appaltatore proseguirà le parti eseguibili e si provvederà alla sospensione parziale in relazione a quanto non eseguibile, dandone atto in apposito verbale.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare l'affidamento entro il nuovo termine fissato, potrà richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza. In ogni caso, la concessione della proroga non potrà pregiudicare i diritti spettanti all'appaltatore per eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto del Comune. Sull'istanza di proroga deciderà, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il Responsabile Unico del Progetto.

L'appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora l'affidamento, per qualsiasi causa non imputabile al Comune, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Il comma 10 dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 prevede le condizioni relative all'eventuale richiesta da parte dell'appaltatore del risarcimento di eventuali danni subiti.

RISOLUZIONE

Come previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, il Comune potrà risolvere il contratto senza limiti di tempo, nel caso in cui si verifichino una o più delle seguenti condizioni: modifica sostanziale del contratto che richieda una nuova procedura di appalto; modificazioni di cui all'art. 120, comma 2 e 3, D.Lgs. 36/2023; rilevazione della in capo all'appaltatore di una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, D.Lgs. 36/2023; rilevazione del fatto che l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre, il Comune potrà risolvere il contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,

ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto potrà inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Qualora, l'esecuzione dell'affidamento sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Comune dovrà assegnare un termine che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'affidamento dovrà essere eseguito. Scaduto il termine e redatto il processo verbale in contraddittorio, se l'inadempimento dovesse permanere, il Comune risolverà il contratto, con atto scritto comunicato, fermo restando il pagamento di eventuali penali. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a quanto regolarmente eseguito.

RECESSO

Riguardo la possibilità di recesso si richiama quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, il Comune potrà recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere manifestato dal Comune mediante formale comunicazione all'appaltatore con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Inoltre, ai sensi del D.L. 95/2012 (convertito dalla L. 135/2012), il Comune avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, L. 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, L. 488/1999.

CESSIONE DEL CONTRATTO

Come previsto dal primo comma dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto sarà da considerarsi radicalmente nulla.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

- L'appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune.
- L'obbligo di cui al precedente punto sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
- L'obbligo di cui ai precedenti punti non concernerà i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- L'appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza più sopra indicati e risponde nei confronti del Comune di Reggio Emilia per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- L'appaltatore potrà utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione del Comune.
- In caso di inosservanza degli obblighi descritti il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione al Comune delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Comune attinente le procedure adottate dall'appaltatore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con il contratto.

- L'appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al Comune.
- Le parti presteranno il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione Europea il 25/05/2018, impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorra unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune agirà in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte.

Poiché le attività previste dall'affidamento comporteranno in capo all'appaltatore il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune, sarà necessario designare l'appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del contratto e con le modalità di seguito descritte.

Le attività dell'affidamento potranno comportare il trattamento di dati personali relativi a cittadini e residenti del Comune di Reggio Emilia. Tali dati, di natura personale, nonché particolari e relativi a condanne di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento europeo 679/2016, i cui interessati siano le persone coinvolte negli interventi, saranno trattati dal Comune con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate e in modo particolare per adempiere agli obblighi previsti dalle normative vigenti.

L'affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento, sarà tenuto a trattare i dati personali sopra indicati cui avrà accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento Europeo 679/2016, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento stesso.

Il Titolare sarà tenuto a fornire ai Responsabili del trattamento dei dati personali le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali i Responsabili stessi devono attenersi.

Nello svolgimento delle attività correlate al contratto i Responsabili dovranno attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate:

- Decreto Legislativo 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Decreto Legislativo 101/2018, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016";
- eventuali Linee Guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali pertinenti all'ambito di svolgimento delle attività previste dal contratto ed eventuali normative successive in materia.

Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 del Regolamento Europeo 679/2016), nell'ambito dell'attività svolta dai Responsabili per conto del Titolare, avverrà solo nella misura in cui risulta essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni di cui i Responsabili sono onerati ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi.

I dati cui i Responsabili potranno accedere saranno solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'esercizio delle funzioni e per l'esecuzione degli obblighi connessi al contratto. Nell'adempimento del ruolo di Responsabili, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell'ambito della summenzionata finalità, i Responsabili dovranno pertanto:

- trattare i dati attenendosi alle indicazioni fornite;
- individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell'atto di nomina l'impegno degli incaricati alla riservatezza;
- conservare le relative nomine; a tal fine il Titolare potrà richiedere ai responsabili in ogni momento l'esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate;

- fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme alle norme di legge;
- provvedere all'adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza;
- in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, i Responsabili dovranno fornire agli interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679; la formulazione ed il formato dell'informazione dovrà essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati;
- adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che verranno loro affidate dai Responsabili, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse;
- trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime;
- assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati;
- comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta degli interessati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo 679/2016 in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazioni necessarie all'esercizio di tali diritti;
- assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi per dare seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate;
- nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla tipologia e alle modalità dei trattamenti, curandone l'applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito;
- adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi;
- adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell'Autorità di controllo;
- informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ed attenderne l'autorizzazione.

I Responsabili del trattamento non ricorreranno ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabili vi sia l'intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, i Responsabili saranno tenuti a richiedere l'autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non avrà facoltà di autorizzare i sub Responsabili a nominare ulteriori sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare.

Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i Responsabili dovranno avvisare il Titolare appena venuti a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte dei Responsabili o del rapporto contrattuale, i Responsabili a discrezione del Titolare saranno tenuti:

- a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure
- a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione oppure
- a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione.

I Responsabili manterranno indenne il Titolare in relazione a qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del contratto di riferimento, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di Legge.

La nomina di Responsabili del trattamento avrà la medesima durata ed efficacia del contratto e pertanto cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia del contratto stesso.

PASSAGGIO DI FUNZIONARI PUBBLICI A DITTE PRIVATE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013, l'appaltatore, sottoscrivendo il contratto, attesterà e dichiarerà di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Reggio Emilia, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

CONTROLLI, VERIFICHE, INADEMPIENZE E PENALI

Il Comune di Reggio Emilia si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche sull'efficacia in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a controlli volti ad accertare la piena e corretta esecuzione del contratto. Tale verifica potrà essere effettuata sia attraverso controlli diretti dei servizi da parte del Comune, sia tramite verifica incrociata da parte degli organi pubblici competenti.

L'attività di controllo del Direttore dell'Esecuzione, anche tramite i collaboratori individuati, saranno indirizzate a valutare i seguenti profili:

- la qualità del servizio (aderenza a quanto previsto nel contratto);
- l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni svolte;
- il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

L'appaltatore si impegnerà a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di controlli di verifica dell'operato negativi, questi verranno verbalizzati e trasmessi all'appaltatore, comunicando le eventuali azioni da intraprendere, a cui lo stesso sarà tenuto a dar corso; tali verifiche potranno dar luogo all'applicazione di penali se e come previste nel contratto.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente dell'U.d.P. Stazione e Città Storica, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione.

Per ogni violazione delle disposizioni e degli obblighi di cui al contratto, il Comune potrà stabilire di applicare all'appaltatore una penalità a seconda della violazione stessa.

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 45 del D.Lgs. 209/2024, eventuali inadempienze per le quali potranno essere erogate penali concernono:

- il mancato servizio (penale nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo);
- ogni mancanza di corretto comportamento nei confronti dell'utente (penale nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale);

EFFETTI DEL CONTRATTO

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiarerà sotto la propria responsabilità di:

- non trovarsi in alcuna condizione che costituisca causa di esclusione ai sensi degli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023;
- di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto del contratto di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013;
- ritenere l'importo contrattuale congruo;

- non trovarsi in condizioni di generali incompatibilità tali da arrecare danno al Comune o inficiare i principi di economicità, efficacia, tempestività, non discriminazione e parità di trattamento, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

Per presa visione e accettazione

(firma digitale)